

COMUNE DI POPPI

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

approvato con deliberazione CC n. 59 del 13/06/1994
modificato con deliberazione CC n. 29 del 29/02/1996
modificato con deliberazione CC n. 153 del 28/11/1997
modificato con deliberazione CC n. 12 del 11/04/2005
modificato con deliberazione CC n. 91 del 26/10/2010

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 01 disposizioni generali
- ART. 02 occupazioni permanenti e temporanee
- ART. 03 richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ART. 04 procedimento per il rilascio delle concessioni
- ART. 05 concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ART. 06 prescrizioni per le occupazioni
- ART. 07 divieto temporaneo di occupazione
- ART. 08 decadenza della concessione
- ART. 09 revoca della concessione
- ART. 10 rinnovo delle concessioni
- ART. 11 occupazioni abusive - rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 12 disposizioni generali
- ART. 13 graduazione della tassa - classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- ART. 14 criteri per la determinazione della tassa
- ART. 15 misurazione dell'area occupata - criteri
- ART. 16 tariffe
- ART. 17 maggiorazioni e riduzioni
- ART. 18 denuncia e versamento della tassa
- ART. 19 accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- ART. 20 sanzioni
- ART. 21 norme finali
- ART. 22 entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta, che deve essere depositata all'ufficio protocollo del Comune nelle modalità sopra esposte almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione pena il diniego della concessione medesima, ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non rilasciare concessioni agli stessi soggetti con frequenza inferiore al mese per la medesima area.

ART. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti dall'art. 7 della L.241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Non potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai contribuenti, persone fisiche e/o società, che al momento della prevista istanza presentino situazioni di insolvenza per precedenti occupazioni effettuate nel territorio comunale.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del

concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche nell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine per la durata massima di anni 5.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di muovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

ART. 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 10

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

ART. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la nozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta sostituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato della provincia o al demanio statale.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

ART. 13

Graduazione della tassa

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

VEDI ALLEGATO "A"

ART. 14

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle

occupazioni che in realizzazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs 507/1993, n se l'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq, e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la lunghezza del passo, misura sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge

ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegato al presente regolamento (ALLEGATO "B").

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde l'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e relative misure di riferimento:

1. occupazioni fino a 6 ore; riduzione del 50 per cento
2. occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 20 per cento
3. occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

ART. 17

Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie delle tasse:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs 507/1993 la tariffa è ridotta a 20;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al per cento.
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al per cento

- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs 507/1993, la tariffa è ridotta a 20;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di ferie e festeggiamenti la tariffa è aumentata del per cento.
- g) per le occupazioni di autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è diminuita del 30 per cento
- h) possono essere esentate dalla tassa con specifico provvedimento della Giunta Municipale quelle occupazioni promosse per manifestazioni di particolare rilevanza da associazioni sportive, cultural, ricreative, sociali, promozionali per le quali il Comune concede il patrocinio;

ART. 18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia dell'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs 507/1993 e successive modifiche.

ART. 20

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e del T.U.L.C.P.3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981

n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 21

Norme finali

Viene abrogato il " Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° _____ del _____ e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO "A"

Codice	Ordinamento alfabetico	CATEG. TOSAP
8806	FRAZ. QUOTA	2°
8807	FRAZ. RIOSECCO	3°
9901	LOC. AVENA	2°
6618	LOC. CAMALDOLI	2°
8802	LOC. FILETTO	3°
1120	LOC. FRONZOLA	3°
1123	LOC. LARNIANO	3°
9903	LOC. LIERNA	2°
8803	LOC. LOSCOVE	3°
3309	LOC. MEMMENANO	2°
5505	LOC. PORRENA ALTA	2°
6602	LOC. PRATALE	3°
8804	LOC. QUORLE	3°
9904	LOC. S. MARTINO A MONTE	2°
8805	LOC. S. MARTINO TREMOLETO	2°
5509	LOC. SALA	3°
4418	PARCO PALAFOLLS	1°

7720	PIAZZA 13 APRILE	1°
1105	PIAZZA 4 NOVEMBRE	1°
4	PIAZZA AMERIGHI	1°
1101	PIAZZA BUONARROTI	1°
19	PIAZZA DAMIANO CHIESA	1°
4408	PIAZZA DELLA LIBERTA'	2°
1	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	1°
12	PIAZZA F. BONILLI	1°
17	PIAZZA F. FOLLI	1°
2201	PIAZZA GARIBALDI	1°
22	PIAZZA GRAMSCI	1°
25	PIAZZA JACOPO BORDONI	1°
2205	PIAZZA RISORGIMENTO	1°
3	PIAZZA SOLDANI	1°
7710	PIAZZETTA DEL MERCATO	1°
1106	PORTA SANTI DI CASCESE	1°
4413	VIA 2 GIUGNO	2°
4403	VIA 25 APRILE	2°
7701	VIA ACQUAFREDDA	2°
4410	VIA AGNA	2°
4416	VIA ALDO MACCONI	2°
24	VIA ALESSANDRA BURCHI	1°
4409	VIA ANCHERONA	2°
7728	VIA ANDRIA	2°
7712	VIA ARCHIANO	1°
3301	VIA ARETINA	2°
5510	VIA ARNO	2°
6615	VIA ASQUA	3°
4414	VIA Avv. COSTANTINO GHINI	2°
8801	VIA BECARINO	2°
6601	VIA BUCENA	3°
1114	VIA BUIANO	3°
5507	VIA CALIBRESI	3°
2212	VIA CAMALDOLESE	2°
5501	VIA CAMPALDINO	2°
7725	VIA CAMPO DELL'AGIO	2°
1122	VIA CAMPO D'OLIVO	2°
7715	VIA CAPANNINA	2°
4404	VIA CAPPUCCINI	2°
7714	VIA CASA BALENA	2°
7717	VIA CASA CELINO	2°
7713	VIA CASA DAMIANO	1°
7727	VIA CASA LA GHIERINA	2°
7703	VIA CASANOVA	3°
7716	VIA CASE D'ARNO	2°
7711	VIA CASE PITEO	2°
7724	VIA CASE VENTI	2°
7729	VIA CASINA	2°
5	VIA CAVOUR	1°
6616	VIA CERRETA	2°
4411	VIA CERTOMONDO	2°
15	VIA CESARE BATTISTI	1°
1112	VIA COLLE ASCENSIONE	2°
1111	VIA COLOMBAINA	2°
2	VIA CONTI GUIDI	1°
5506	VIA CORSIGNANO	3°
3304	VIA CORTA	2°
1116	VIA CROCINA	2°
13	VIA CRUDELI	1°

1103	VIA DANTE ALIGHIERI	1°
6620	VIA DEGLI ORTALI	2°
18	VIA DEI BIANCHI	1°
1124	VIA DEI CILIEGI	2°
8	VIA DEI GHIBELLINI	1°
3306	VIA DEI GUAZZI	2°
7	VIA DEI GUELF	1°
6605	VIA DEI LAGHI	2°
6	VIA DEI NERI	1°
7705	VIA DEI NIPOTI	2°
7707	VIA DEI PRATI	2°
7706	VIA DEI TIGLI	2°
6613	VIA DEL CORNIOLO	3°
5503	VIA DEL FIO	3°
3305	VIA DEL LEGNO	2°
4417	VIA DEL NESPOLO	2°
6604	VIA DEL PRATO	2°
7719	VIA DELLA CASA	2°
6610	VIA DELLA CIVITELLA	2°
4419	VIA DELLA FIERA	2°
6607	VIA DELLA PORTA	2°
4407	VIA DELLA RESISTENZA	2°
6606	VIA DELLA RIPA	2°
6609	VIA DELLA SELVA	2°
4405	VIA DELLA VIGNA	2°
7730	VIA DELL'AIA	2°
3303	VIA DELL'ARTIGIANATO	2°
6603	VIA DI CAMALDOLI	2°
3307	VIA DI FERRUZZI	2°
3308	VIA DI MEMMENANO	3°
7709	VIA EDEN	1°
5508	VIA ERBOSA	2°
6614	VIA EREMO	2°
4412	VIA EUROPA	1°
5502	VIA FALTERONA	2°
7722	VIA FANGACCI	2°
4402	VIA FIORENTINA	1°
1110	VIA FIUME	2°
7721	VIA FIUME D'ISOLA	2°
1115	VIA FONTE ALLE FATE	2°
2203	VIA GIUSEPPE MAZZINI	1°
1109	VIA GORIZIA	1°
2214	VIA GRICCENNE	2°
1119	VIA GRILLAIA	2°
4406	VIA I MAGGIO	2°
1102	VIA ISONZO	1°
20	VIA JACOPO TURRIANI	1°
7726	VIA LA MAESTA'	2°
1113	VIA LA VERNA	2°
16	VIA LAPUCCI	1°
6608	VIA LASTRI	2°
1118	VIA MAGRETE	2°
7731	VIA MANDRIOLI	2°
6617	VIA METALETO	2°
26	VIA MINO DA POPPI	1°
6612	VIA MONTANINO	2°
1108	VIA MONTEGRAPPA	1°
23	VIA MORANDINI	1°
2202	VIA NAZARIO SAURO	1°

7702	VIA NAZIONALE	1°
2207	VIA NINO BIXIO	1°
2211	VIA PANORAMICA	2°
2213	VIA PARCO ZOO	2°
6611	VIA PIAN DI MASO	2°
2215	VIA POGGIOLO	2°
5504	VIA PORRENESE	2°
7718	VIA PRATICINO	2°
1121	VIA PRATOMAGNO	2°
9902	VIA PRUNETO	2°
6619	VIA PUCINI	2°
21	VIA RILLI ORSINI	1°
4401	VIA ROIESINE	2°
2206	VIA ROMA	1°
5511	VIA ROMENA	2°
7723	VIA SASSOPIANO	2°
2204	VIA SILVIO PELLICO	1°
14	VIA SOCIANI	1°
3302	VIA SOVA	2°
10	VIA TORCICODA	1°
2210	VIA TORRICELLA	2°
2209	VIA TRENTO	2°
1107	VIA TRIESTE	2°
4415	VIA VALENTINO ALESSANDRI	2°
9	VIA VANGELISTI	1°
3310	VIA VECCHIA ARETINA	2°
7704	VIA VETRICETA	2°
7708	VIA VETRICETA BASSA	2°
1117	VIALE DEI PINI	2°
6621	VIALE DELLA RIMEMBRANZA	2°
2208	VIALE DELLA STAZIONE	1°
1104	VIALE VITTORIO VENETO	1°
11	VICOLO MIGLIOROTTI	1°

ALLEGATO "B"(tariffe)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione del suolo comunale :

1) occupazione ordinaria

Categoria della strada	Tariffa €/mq
I°	20,66
II°	17,56
III°	10,33

2) passi carrabili con cartello (- 10 %) :

Categoria della strada	Tariffa €/mq
I°	18,60
II°	15,81
III°	9,30

B) Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

3) occupazioni ordinarie (- 20 %) :

Categoria della strada	Tariffa €/mq
I°	16,52
II°	14,04
III°	8,26

4) occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (- 70 %) :

Categoria della strada	Tariffa €/mq
I°	6,19
II°	5,26
III°	3,09

5) distributori di carburanti :

località	Tariffa €/mq
a) centro abitato	46,49
b) zona limitrofa	38,74
c) sobborghi e zone periferiche	23,24

d) frazioni	7,75
-------------	------

6) distributori di tabacchi :

località	Tariffa €/mq
a) centro abitato	15,50
b) zona limitrofa	11,37
c) sobborghi e zone periferiche	7,75
d) frazioni	7,75

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazione del suolo comunale :

1) occupazione ordinaria

Categoria della strada	Tariffa €/mq
I°	1,04
II°	0,88
III°	0,52

2) occupazione sovrastante o sottostante il suolo (- 20 %)

Categoria della strada	Tariffa €/mq
I°	0,83
II°	0,71
III°	0,42

RIDUZIONI PER FASCE ORARIE :

- occupazioni fino a 6 ore riduzione del 50%
- occupazioni tra 6 e 12 ore riduzione del 50%
- occupazioni tra 12 e 24 ore tariffa intera

ALTRE RIDUZIONI :

- In caso di occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del **20%** (art.45, 1° comma) ;
- Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del **30%** (art.45, 6° comma) ;
- In caso di occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del **50%** (art.45, 6° comma bis) ;
- La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano a carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del **50%** applicabile nel periodo eccedente il 30° giorno è (art.45, 8° comma) ;
- Per le occupazioni a carattere ricorrente per le quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la riscossione anticipata la tariffa applicabile è ridotta del **50%** (art.45, 8° comma) ;

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON CAVI CONDUTTURE ED IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI:

- € 0,774 per utenza.